

Pubblicato il 26/01/2022

N.00498 2022 REG.PROV.CAU.
N. 13847/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13847 del 2021, proposto da

Pietro Abbondo, Maria Cristina Arico', Pasquale Barbaro, Paolo Bonanno, Daniela Boncoraglio, Claudio Buffagni, Amelia Cafazzo, Chiara Caprioli, Paolo Casamichele, Elena Cavalli, Sara Chirico, Marco Cinalli, Calogero Cipolla, Emanuele Cipolla, Fabio Cocco, Floriana Coppola, Orsola Corrente, Federico Corsetti, Giuseppina Crescente, Maria Caterina Crocco, Andrea De Francesco, Anna De Gaetano, Chiara Maria Giulia De Luca, Vittorio Del Galdo, Vincenzo Del Prete, Giovanni Di Costanzo, Anastasia Di Fino, Gianluca Di Gaetano, Demetrio Di Gioia, Antonio Di Napoli, Giovanna Di Pascale, Rosalia Di Renzo, Aglaia Di Rocco, Andrea Dodaro, Filomena Esposito, Nicla Esposito, Anna Fabozzi, Francesca Fachechi, Annita Fiocca, Alessandra Fontana, Ferdinando Forte, Eleonora Galeota Lanza, Carmela Garofalo, Laura Giannotti, Marta Grassi, Sabrina Graziano, Lucia Guida, Marcella Iacono, Fernanda Iafusco, Salvatore Inganne', Cecilia Labrini, Marco Lascala, Imma Latessa, Giorgia Laudini, Luca Letizia, Sabrina Manfredi, Stefania Marigliano, Ilaria Marra, Laura Marullo, Gabriela

Mazzitelli, Clemente Francesco Mazzone, Angela Migliozi, Gabriella Migliozi, Francesca Molinari, Federica Francesca Morelli, Tonia Napolitano, Federica Palazzo, Sergio Palmieri, Fausto Palomba, Mario Persechino, Giovanni Picolli, Luca Porreca, Giuliana Ranieri, Mauro Alfio Rapisarda, Marco Romano, Rosario Ronca, Nicola Rosamilia, Diana Rovati, Gennarino Russo, Miriam Russo, Sabina Sabatini, Arianna Sabbia, Eleonora Sacco, Maria Salanitro, Linda Sansoni, Carmelo Sardella, Annarita Savanelli, Francesco Sbordone, Antonella Scala, Alfonsina Schiavone, Maria Concetta Sergio, Rossella Sisto, Filomena Smaldone, Dario Stabile, Carlo Maria Tonziello, Giovanni Trotta, Antonio Tulone, Mariacarmela Vaccaro, Valeria Valente, Laura Vallo, Giovanni Vanni, Sara Vitale, Massimo Volpicella, Danielantonio Zaccari, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Armando Petrella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

A) delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 47 del 15 giugno 2021), (Concorso STEM-Science, Technology, Engineering e Mathematics), in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, laddove non figurano i loro nominativi perché risultati inidonei alla prova scritta, come specificate nel ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 regolarmente notificato;

B) degli elenchi degli idonei alla prova scritta, convocati per la prova orale del concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (Concorso STEM), pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, nella parte in cui essi non sono inseriti siccome risultati inidonei, come specificate nel ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 regolarmente notificato;

C) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, recanti la predisposizione e la correzione delle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

D) del D.D. 11 giugno 2021 n. 826 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 47 del 15 giugno 2021), nella parte in cui prevede una prova scritta selettiva ed una prova orale selettiva da intendersi superata con il conseguimento del punteggio minimo pari a 70/100 (art. 4), nonché nella parte in cui richiede un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a svolgere le prove concorsuali avendo tutti conseguito un

punteggio superiore a 60/100, intesa quale soglia corrispondente *ex lege* alla sufficienza per poter accedere alle successive fasi della procedura concorsuale, anche mediante predisposizione di apposita sessione suppletiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in via preliminare, non paiono sussistere i presupposti processuali individuati dalla giurisprudenza amministrativa per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, tenuto conto che con l'atto introduttivo del giudizio sono state impugnate le graduatorie relative a diverse Regioni, ossia provvedimenti non rivolti, in via unitaria ed indistinta, a tutti i ricorrenti e, comunque, adottati a conclusione degli autonomi procedimenti selettivi gestiti al livello regionale, come

peraltro eccepito dall'Amministrazione resistente con memoria.

Ritenuto che, in disparte i succitati profili di rito, ad una delibazione sommaria tipica dell'odierna fase processuale, il ricorso non pare comunque essere assistito dai necessari profili di fondatezza ai fini dell'accoglimento della proposta istanza cautelare.

Ritenuto, in particolar modo, che le disposizioni del bando censurate, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento delle prove selettive, fissata nella votazione di 7/10, ricalchino quanto statuito a monte dalla legge n. 73/2021 e che, comunque, come più volte precisato da questa Sezione con riferimento ad altre procedure selettive indette dal Ministero dell'Istruzione, con principi estendibili anche al caso di specie, la prospettata questione di legittimità costituzionale risulta essere allo stato infondata (cfr. *ex plurimis* sent. n. 10514/2021).

Ritenuto che neppure le ulteriori censure paiono essere meritevoli di pregio, attesa la loro genericità e, comunque, la discrezionalità riservata all'Amministrazione nel definire gli aspetti contestati della procedura concorsuale che, allo stato, non pare essere stata esercitata in maniera abnorme ovvero manifestamente irragionevole e/o illogica.

Ritenuto, da ultimo, la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, che si autorizza ad effettuare per pubblici proclami, in ossequio alle prescrizioni e ai termini indicati con l'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

Ritenuto di dover compensare le spese relative all'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 498/2022 del 26 gennaio 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13847/2021. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."